REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

composta dai magistrati:

dr. Valter Camillo Del Rosario **Presidente**

dr. Guido Petrigni **Consigliere**

dr. Giuseppe Vella **Referendario (relatore)**

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **23862** del registro di segreteria, relativo al conto giudiziale 52117, reso dall'agente contabile **Ceccarelli Silvia**, quale Dirigente della Direzione Aeroportuale Regioni Centro dell'E.N.A.C. (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile**)**, per l'esercizio finanziario 2021;

NEI CONFRONTI DI

Ceccarelli Silvia (CF: CCCSLV75P58A271M), nata ad Ancona il 18/9/1975,

E.N.A.C. (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile),

rappresentati e difesi dai legali dell'Avvocatura interna dell'Ente: Eleonora Papi Rea (PEC: eleonorapapirea@ordineavvocatiroma.org), Raffaella Ciardo (PEC: raffaellaciardo@ordineavvocatiroma.org) e Maria Lavalle (PEC marialavalle@ordineavvocatiroma.org),

elettivamente domiciliati in Roma, viale del Castro Pretorio, n. 118, che hanno dichiarato di volere ricevere tutte le comunicazioni relative al presente procedimento agli indirizzi di PEC sopra indicati od in subordine al fax n. 0644596316;

visti gli atti e i documenti di causa;

uditi nella pubblica udienza dell'11 giugno 2025, con l'assistenza della segretaria Maria Grazia Mariani, il relatore dott. Giuseppe Vella, il rappresentante del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Cristina Valeri, l'avv. Maria Lavalle per l'agente contabile e l'E.N.A.C.; presente in aula la dott.ssa Ceccarelli Silvia.

FATTO

1. Il giudizio riguarda il conto in epigrafe indicato, sia con riferimento alla verifica della relativa ammissibilità/procedibilità sia sotto il profilo della regolarità, a seguito della disamina della documentazione depositata dall'agente contabile Ceccarelli Silvia, ai sensi di quanto previsto dall'art. 139 del c.g.c.

2. Con relazione n. 957/2024 il magistrato istruttore, dopo aver illustrato la normativa, contenuta nel D.P.R. n. 1085/1982, concernente le modalità di accertamento, riscossione e versamento dei diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico civile nonché l'obbligo gravante sul direttore della circoscrizione aeroportuale, dipendente dal Ministero dei Trasporti, di rendere il relativo conto giudiziale, ha riferito che il conto in esame è stato sottoscritto in data 26/1/2022 dalla dott.ssa Silvia Ceccarelli, in qualità di Dirigente della Direzione Aeroportuale Regioni Centro (Marche, Umbria, Abruzzo e Molise)

dell'E.N.A.C., con sede in Falconara Marittima (AN) , è stato trasmesso dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di Ancona, tramite Sireco, ed è stato preso in carico dalla segreteria di questa Sezione giurisdizionale nel registro dei conti giudiziali al n. 52117.

Ciò premesso, il magistrato istruttore ha prospettato le criticità di seguito illustrate.

2.1 Relativamente all'ammissibilità del conto in rapporto alla competenza territoriale di questa Sezione.

Il conto giudiziale in esame riguarda la riscossione dei diritti aeroportuali negli aeroporti di Fano, ubicato nella regione Marche, e di Foligno, ubicato nella regione Umbria, entrambi gestiti direttamente dall'E.N.A.C.

In proposito, il magistrato istruttore ha osservato che, in applicazione della lett. B dell'art. 18 del Codice di giustizia contabile, la competenza di questa Sezione giurisdizionale deve ritenersi limitata ai conti giudiziali resi dagli agenti contabili in servizio presso Uffici ed Organi di Enti pubblici aventi sede nella Regione Marche e riguardanti attività di gestione di beni pubblici svolte nel territorio regionale.

Pertanto, questa Sezione non potrebbe prendere in esame la gestione della riscossione dei diritti aeroportuali relativi all'aeroporto di Foligno, ubicato in Umbria, non potendo assumere rilevanza in contrario la "*circostanza che l'agente contabile sia identificabile nel medesimo soggetto, vale a dire la dott.ssa Silvia Ceccarelli, in qualità di dirigente della Direzione Aeroportuale Regioni Centro dell'E.N.A.C., la cui sede legale è ubicata nel Comune marchigiano di Falconara Marittima. I due aeroporti di*

Fano e di Foligno hanno, infatti, gestioni distinte, seppure facenti capo alla stessa Direzione aeroportuale Regioni Centro dell'E.N.A.C. (cfr. Corte dei conti – Sez. Giur. Marche – ordinanza n. 88/2021).

D'altronde, il conto è unico (per gli aeroporti di Fano e di Foligno) e non vi sono elementi per poter distinguere le due gestioni".

Pertanto, il magistrato istruttore ha sottoposto al Collegio la questione preliminare relativa all'improcedibilità del conto, in quanto avente ad oggetto, cumulativamente ed indistintamente, una gestione che soltanto in parte (relativamente all'aeroporto di Fano) rientra nella competenza di questa Sezione per le Marche mentre per l'altra parte (inerente all'aeroporto di Foligno) rientra nella competenza della Sezione Giurisdizionale per l'Umbria.

In proposito, il magistrato istruttore ha richiamato la sentenza di questa Sezione n.89/2024, riguardante fattispecie del tutto analoga.

2.2 Sul modello utilizzato per la redazione del conto e sulla problematica inerente alla sua ammissibilità, in rapporto alla concreta sussistenza della qualità di agente contabile.

Il conto giudiziale è stato reso mediante l'utilizzo del MOD. 8/AC, di cui al D.P.R. n. 1085/1982, che all'art. 1 ha previsto che i diritti aeroportuali sono costituiti: dai diritti di approdo e di partenza degli aeromobili, da quelli per il ricovero o la sosta allo scoperto degli aeromobili e dal diritto per l'imbarco dei passeggeri; si tratta di oneri a carico degli utenti dell'aeroporto.

Il D.P.R. n. 1085/1982 ha disciplinato, altresì, le modalità di accertamento, riscossione e versamento dei diritti per l'uso degli

aeroporti aperti al traffico aereo civile ed ha individuato il direttore della circoscrizione aeroportuale, dipendente dal Ministero dei Trasporti, quale agente contabile, specificando i compiti da svolgere, tra cui la riscossione delle somme, comportante maneggio di denaro pubblico, con conseguente assoggettamento all'obbligo di resa del conto giudiziale (art. 12, in cui viene espressamente richiamato l'art. 610 del R.D. 827/1924, recante il Regolamento di contabilità generale dello Stato).

Ciò premesso, il magistrato istruttore ha illustrato le modifiche normative intervenute dopo il D.P.R. n. 1085/1982, rilevando, tra l'altro, che:

- con la L. n. 537/1993 ed il successivo D.M. n. 521/1997 è stata prevista la costituzione di società di capitali per la gestione degli aeroporti;

- con il D.lgs. n. 250/1997 è stato istituito l'E.N.A.C.;

- a tale Ente è stata riservata la gestione diretta soltanto di alcuni aeroporti.

Peraltro, l'E.N.A.C. ha successivamente adottato una prassi differente dalla procedura già prevista dal D.P.R. n. 1085/1982 per la riscossione dei diritti e delle addizionali presso gli aeroporti da esso direttamente gestiti.

Infatti, i soggetti obbligati (le compagnie aeree, gli aeroclub ecc.) provvedono periodicamente al versamento dei diritti aeroportuali e delle addizionali direttamente sui pertinenti capitoli del bilancio dello Stato; ugualmente, i medesimi provvedono direttamente al versamento della quota dell'addizionale comunale, destinata al Fondo Speciale

dell'I.N.P.S., sull'apposito conto corrente bancario dell'E.N.A.C., che, una volta ricevute le copie delle attestazioni di pagamento, provvede a riversare le addizionali sulla contabilità speciale dell'I.N.P.S., aperta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma.

Pertanto, mentre il D.P.R. n. 1085/1982 configurava il direttore della circoscrizione aeroportuale, dipendente dal Ministero dei Trasporti, quale agente contabile, in quanto incaricato della materiale riscossione dei diritti aeroportuali, attualmente il dirigente della Direzione aeroportuale dell'E.N.A.C. si limita ad accertare quanto dovuto dal soggetto debitore (vettore aereo ecc.) ed a riscontrare quanto effettivamente versato, mediante l'acquisizione di copia dei bonifici comprovanti i versamenti eseguiti sui pertinenti capitoli di bilancio dello Stato e sull'apposito conto corrente dell'E.N.A.C.

Ciò premesso, il magistrato istruttore ha sottolineato che:

"*Non potendo dunque ravvisarsi in capo alla dott.ssa Ceccarelli né maneggio di denaro pubblico, né potere di disporne senza l'intervento di altro ufficio, manca uno dei presupposti essenziali per qualificare la medesima quale agente contabile, tenuta alla resa del conto giudiziale per l'esercizio finanziario 2021. Conseguentemente, anche per tale ragione si ritiene che non si possa procedere alla revisione del conto (cfr. Corte dei conti – Sez. Giur. Marche – sentenza n. 89/2024)*";

"*In pratica, considerato che tale documento contabile si limita a riassumere gli accertamenti delle entrate e le riscossioni registrate durante l'esercizio finanziario, in termini di competenza e di residui, si tratta di un rendiconto*

finanziario e non di un conto giudiziale presentato da un agente contabile avente maneggio di denaro pubblico".

Conclusivamente, il magistrato istruttore ha chiesto al Collegio di valutare le questioni relative all'ammissibilità del conto reso dalla dott.ssa Ceccarelli Silvia, in rapporto alla persistenza, in capo alla medesima, della qualità di agente contabile, ai sensi dell'art. 610 del R.D. n. 827/1924, considerato che, nella fattispecie in esame, il dirigente della Direzione aeroportuale dell'E.N.A.C. non risulta avere più maneggio di denaro pubblico, neanche per quanto riguarda le somme riscosse dall'E.N.A.C.

* * * * *

3. In data 9/5/2025 è pervenuta la memoria di costituzione della dott.ssa Ceccarelli e dell'E.N.A.C., difesi dagli avvocati Eleonora Papi Rea, Raffaella Ciardo e Maria Lavalle.

3.1 Con riferimento al profilo della "*inammissibilità del conto unico, a causa dell'incompetenza territoriale della Sezione giurisdizionale per le Marche relativamente alle verifiche sulle riscossioni dei diritti aeroportuali presso l'aeroporto di Foligno*", l'agente contabile ha osservato che il conto giudiziale in esame concerne, cumulativamente, gli aeroporti minori di Fano e di Foligno, non aperti al traffico commerciale, che, sebbene ubicati in regioni diverse, sono, tuttavia, ricompresi nella medesima sfera di competenza della Direzione Territoriale Regioni Centro, di cui Ancona rappresenta la sede principale, in quanto sede del Direttore e fulcro delle attività amministrative.

La prassi di redigere un conto giudiziale unico è sorta nell'ottica di

ridurre il numero degli interlocutori istituzionali e di semplificare le attività di rendicontazione, da parte del dirigente, delle entrate di pertinenza della Direzione Territoriale Regioni Centro, in cui sono ricompresi entrambi gli aeroporti di Fano e di Foligno.

Inoltre, tale soluzione sembrerebbe confortata dalla giurisprudenza contabile (sentenza n. 2515/2007 della Sez. Campania), in cui si evidenziano i vantaggi derivanti dalla redazione di un conto unico.

La redazione e presentazione di un conto unico sarebbe corroborata, infine, dal combinato disposto degli artt. 192 e 193 del R.D. n. 827/1924, che sanciscono il principio dell'unicità del conto anche nei casi in cui vi siano contabili principali e contabili secondari (v. Corte dei conti, Sez. Calabria, sent. n. 69/2022).

Tutto ciò posto, a dire della difesa, sul punto "*la sentenza n. 89/2024 non si è pronunciata, ritenendo assorbita la questione per improcedibilità del giudizio n. 23545, con la conseguenza che alcun principio può ragionevolmente essere desunto da detta pronuncia con riferimento alla competenza territoriale della sezione giurisdizionale per le Marche*".

3.2 In secondo luogo, la difesa reputa condivisibile la tesi dell'improcedibilità del presente giudizio di conto, perché la dott.ssa Silvia Ceccarelli non rivestiva concretamente la qualifica di agente contabile, come già evidenziato da questa Corte nella sentenza n. 89/2024 (all'esito del giudizio n. 23545, relativo al conto giudiziale n. 34881, reso dalla stessa Ceccarelli in riferimento all'esercizio 2018).

Infatti, nella suddetta pronuncia questa Corte ha affermato che: "*Orbene, nella fattispecie in esame è stato acclarato che la dott.ssa Ceccarelli,*

dirigente della Direzione Aeroportuale Regioni Centro, nell'esercizio finanziario 2018 non ha svolto, nemmeno in via di fatto, attività di riscossione o di esecuzione di pagamenti, considerato che i versamenti dei diritti aeroportuali (di approdo, partenza, ricovero, ecc.) e delle addizionali comunali, dovuti dai soggetti obbligati (vettori aerei, aeroclub), sono stati effettuati da costoro direttamente sui pertinenti capitoli del bilancio dello Stato e sul conto corrente bancario intestato alla Direzione Generale dell'E.N.A.C.

Non potendo, dunque, ravvisarsi in capo alla dott.ssa Ceccarelli né maneggio di denaro pubblico né potere di disporne senza l'intervento di altro ufficio, manca uno dei presupposti essenziali per qualificare la medesima quale agente contabile, tenuta alla resa del conto giudiziale per l'esercizio finanziario 2018. Conseguentemente, anche per tale ragione il presente giudizio di conto deve ritenersi improcedibile".

3.3 Relativamente al "*modello di conto*", nella memoria difensiva si osserva che la relazione del magistrato istruttore, nel qualificare il conto in esame come rendiconto finanziario, sembra coerente con lo stato di fatto della riscossione dei diritti aeroportuali, nella quale l'E.N.A.C. non svolge alcun ruolo attivo, dato che i soggetti tenuti al versamento effettuano i bonifici direttamente all'Erario, senza che vi sia maneggio né disposizione di denaro da parte dell'Ente.

In proposito, si rammenta che negli aeroporti aperti al solo traffico di aviazione generale risulta centrale il ruolo assunto dagli operatori locali e, in particolare, dagli Aeroclub nella conduzione degli scali, i quali effettuano periodicamente, sulla base delle note di accertamento predisposte dalle rispettive Direzioni territoriali di appartenenza, i

versamenti dovuti per i diritti aeroportuali e per le addizionali comunali imposte in favore dei Comuni e del Fondo Antincendio, gestito dal Ministero dell'Interno, direttamente sui pertinenti capitoli del bilancio dello Stato, provvedendo contestualmente a rendicontare alle competenti Direzioni territoriali i versamenti eseguiti; ciò al fine di consentire i successivi adempimenti di competenza, volti alla produzione dei conti bimestrali/conti giudiziali e alla loro trasmissione alle strutture del Ministero dell'Economia e delle Finanze, deputate alla relativa approvazione.

Di conseguenza, a dire della difesa, nemmeno l'E.N.A.C., inteso come persona giuridica, dovrebbe considerarsi agente contabile tenuto alla resa del conto in relazione a tali diritti aeroportuali.

In riferimento, invece, alla quota delle addizionali comunali destinata ad alimentare il Fondo speciale presso l'I.N.P.S. per il sostegno del reddito e dell'occupazione nel settore del trasporto aereo, unica voce di entrata che transita sul conto corrente intestato alla Direzione Generale dell'E.N.A.C., osserva la difesa che l'intero importo versato dagli obbligati viene interamente riversato dall'Ente all'I.N.P.S., senza che vi sia alcuna forma di utilizzo diretto del denaro stesso.

Ne consegue che anche per tale voce di entrata il conto è assimilabile ad un rendiconto finanziario, posto che l'Ente è tenuto a dimostrare soltanto che il totale dei versamenti eseguiti dai vettori a titolo di addizionale comunale è stato riversato all'I.N.P.S.

3.4 Conclusivamente, la Ceccarelli e l'E.N.A.C. hanno chiesto:

- in via preliminare, che sia dichiarata l'improcedibilità del giudizio di

conto, a causa della mancanza della qualifica di agente contabile in capo alla Ceccarelli;

- sempre in via preliminare, nell'ipotesi di qualificazione della Ceccarelli quale agente contabile, che sia dichiarata la legittimità del conto unitariamente da lei reso per entrambi gli aeroporti di Fano e di Foligno;

- nel merito, che sia riconosciuta la correttezza del modello del conto giudiziale reso per l'esercizio 2021 e la sua completezza, con conseguente pronunzia di discarico in favore dell'agente contabile.

* * * * *

All'odierna udienza, il P.M, richiamando la sentenza di questa Sezione n. 89/2024, ha chiesto che il giudizio di conto sia dichiarato improcedibile.

L'avv. Lavalle, nel ribadire che la dott.ssa Ceccarelli non poteva essere qualificata come agente contabile, ha richiamato quanto esposto nella memoria di costituzione.

La causa è, quindi, passata in decisione.

DIRITTO

1. Oggetto del presente giudizio è il conto giudiziale n. 52117, reso da Ceccarelli Silvia, quale Dirigente della Direzione Aeroportuale Regioni Centro dell'E.N.A.C. (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile), per l'esercizio finanziario 2021.

2. Preliminarmente, il Collegio deve vagliare, così come prospettata dal magistrato istruttore, la questione relativa all'inammissibilità del conto unico presentato dalla Ceccarelli, per effetto della mancanza della

competenza territoriale di questa Sezione giurisdizionale per le Marche con riferimento alla gestione delle riscossioni dei diritti aeroportuali nell'aeroporto di Foligno, ubicato nel territorio della Regione Umbria.

Tale rilievo, basato sull'art. 18 del c.g.c., ove ritenuto condivisibile, determinerebbe l'assorbimento degli altri profili d'irregolarità del conto evidenziati dal magistrato istruttore.

Orbene, il rilievo in questione risulta giuridicamente fondato, come già affermato nella sentenza di questa Sezione n. 89/2024.

In proposito, va rammentato che nella relazione n. 957/2024 il magistrato istruttore ha correttamente evidenziato che "*non assume rilevanza la circostanza che l'agente contabile sia identificato nel medesimo soggetto, vale a dire la dott.ssa Ceccarelli, in qualità di dirigente della Direzione Aeroportuale Regioni Centro dell'E.N.A.C., la cui sede legale è ubicata nel Comune marchigiano di Falconara Marittima.*

I due aeroporti di Fano e di Foligno hanno, infatti, gestioni distinte, seppure in capo alla stessa Direzione (cfr. Corte dei conti – Sez. Giur. Marche – ordinanza n. 88/2021).

Essendo il conto unico, non vi sono, quindi, elementi per poter distinguere le due gestioni riguardanti l'aeroporto di Fano e quello di Foligno".

Non appare, invece, condivisibile la tesi della Ceccarelli, che ha sostenuto che la prassi di accorpare in un unico conto le gestioni relative ai due aeroporti, sebbene ubicati in regioni diverse, è sorta nell'ottica di ridurre il numero degli interlocutori istituzionali e di semplificare, dal punto di vista amministrativo, le attività inerenti alla rendicontazione da parte del dirigente territoriale.

In proposito, va rammentato che, ai sensi della lett. B dell'art. 18 del c.g.c., la competenza di ciascuna Sezione giurisdizionale deve ritenersi limitata ai conti giudiziali resi dagli agenti contabili in servizio presso Uffici ed Organi di Enti pubblici aventi sede nella rispettiva Regione nonchè riguardanti attività di gestione di beni pubblici svolte nel territorio regionale.

Tale ripartizione di competenza è finalizzata ad individuare il Giudice naturale precostituito per legge e non può essere derogata per effetto di scelte organizzative assunte dall'Amministrazione, come sembrerebbe avvenuto nel caso di specie.

Pertanto, considerato che il conto è stato redatto unitariamente e riguarda indistintamente la gestione contabile delle riscossioni negli aeroporti di Fano e di Foligno, il presente giudizio deve ritenersi improcedibile, dato che questa Sezione per le Marche è sprovvista della competenza per esaminare le poste contabili inerenti all'aeroporto di Foligno, ubicato nella regione Umbria.

3. Considerato, tuttavia, che alla declaratoria d'inammissibilità del conto in questione, a causa della rilevata incompetenza territoriale di questa Sezione giurisdizionale con riferimento all'aeroporto di Foligno, conseguirebbe la necessità di un nuovo deposito di esso, limitatamente alla gestione contabile inerente all'aeroporto di Fano, il Collegio ritiene di dover scrutinare anche l'ulteriore problematica prospettata dal magistrato istruttore, il quale ha chiesto che sia valutata l'ammissibilità del conto, in rapporto alla sussistenza o meno della qualità di agente contabile in capo alla dott.ssa Ceccarelli, ai sensi dell'art. 610 del R.D.

n. 827/1924, considerato che è emerso che il suddetto dirigente della Direzione aeroportuale Regioni Centro non aveva più, già nell'esercizio finanziario 2021, alcun concreto maneggio di denaro, né per quanto riguarda i diritti aeroportuali, versati dai soggetti debitori direttamente sui pertinenti capitoli del bilancio dello Stato, né relativamente alle somme riscosse dall'E.N.A.C. a titolo di addizionali sui diritti aeroportuali.

Infatti, tali somme venivano versate (come avviene anche attualmente) dai soggetti obbligati direttamente su apposito conto corrente bancario intestato alla Direzione Generale Bilancio e Contabilità dell'E.N.A.C.

Tale prospettazione risulta condivisa dalla stessa Ceccarelli, la quale ha, tuttavia, osservato che bisognerebbe "*valutare se non sia la stessa persona giuridica E.N.A.C. a dover essere qualificata attualmente come agente contabile*".

Orbene, a prescindere da ogni valutazione in questa sede in ordine alla differente problematica inerente alla possibilità o meno di qualificare, sotto tale profilo, l'E.N.A.C. quale agente contabile, in quanto il presente giudizio ha per specifico oggetto il conto giudiziale che è stato reso per l'esercizio finanziario 2021 dalla dott.ssa Ceccarelli, in qualità di dirigente della Direzione aeroportuale Regioni Centro, la prospettazione offerta dal magistrato istruttore, il quale ha ipotizzato l'inammissibilità del conto giudiziale in esame, appare giuridicamente fondata.

In proposito, va rammentato che il D.P.R. n. 1085/1982, avente ad oggetto le modalità di accertamento, riscossione e versamento dei

diritti per l'utilizzo degli aeroporti aperti al traffico aereo civile, aveva individuato il direttore della circoscrizione aeroportuale, dipendente dal Ministero dei Trasporti, quale agente contabile.

La normativa del 1982 prevedeva, infatti, espressamente la riscossione dei diritti aeroportuali e, quindi, il maneggio di denaro pubblico da parte del direttore della circoscrizione aeroportuale, tenuto conseguentemente alla resa del conto giudiziale, ai sensi dell'art. 12 del suddetto D.P.R. e dell'art. 610 del R.D. 827/1924, da esso richiamato.

Orbene, dopo l'emanazione del D.P.R. n. 1085/1982 sono intervenute importanti modifiche normative.

Infatti:

con la L. n. 537/1993 ed il successivo D.M. n. 521/1997 è stata prevista la costituzione di società di capitali per la gestione degli aeroporti;

con il D.lgs. n. 250/1997 è stato istituito l'E.N.A.C.;

a tale Ente è stata riservata la gestione diretta soltanto di alcuni aeroporti.

In tale contesto, in base alla prassi, ormai consolidata, invalsa per la riscossione dei diritti aeroportuali e delle addizionali presso gli aeroporti gestiti direttamente dall'E.N.A.C., risulta che i soggetti obbligati (le compagnie aeree, gli aeroclub ecc.) provvedono periodicamente al loro versamento direttamente sui pertinenti capitoli del bilancio dello Stato; ugualmente, i medesimi provvedono direttamente al versamento della quota dell'addizionale comunale, destinata al Fondo Speciale dell'I.N.P.S., sull'apposito conto corrente bancario dell'E.N.A.C., che, una volta ricevute le copie delle

attestazioni di pagamento, provvede a riversare le addizionali sulla contabilità speciale dell'I.N.P.S., aperta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma.

Pertanto, mentre il D.P.R. n. 1085/1982 configurava il direttore della circoscrizione aeroportuale, dipendente dal Ministero dei Trasporti, quale agente contabile, in quanto incaricato della materiale riscossione dei diritti aeroportuali, attualmente il dirigente della Direzione aeroportuale dell'E.N.A.C. non ha alcun maneggio di denaro, limitandosi ad accertare quanto dovuto dal soggetto debitore (vettore aereo ecc.) ed a riscontrare quanto effettivamente versato, mediante l'acquisizione di copia dei bonifici comprovanti i versamenti eseguiti sui pertinenti capitoli di bilancio dello Stato e sull'apposito conto corrente dell'E.N.A.C.

D'altro canto, è noto il ruolo essenziale ormai da tempo assunto dagli operatori aeroportuali quali "fiduciari", considerato che essi forniscono periodicamente i dati (c.d. "stralci volo") alla Direzione aeroportuale, che provvede al calcolo dei diritti e delle addizionali dovute (accertamento), comunicando all'operatore aeroportuale l'importo da versare e le modalità di pagamento (direttamente sui capitoli di bilancio dello Stato o sul conto corrente dell'E.N.A.C.).

4. Ciò premesso, il Collegio rileva che, secondo il dato normativo (art. 610 del R.D. n.827/1924) e la consolidata giurisprudenza in materia, il concetto di "maneggio di denaro" va inteso in senso lato, in modo da ricomprendervi non soltanto gli agenti che, in base alle norme organizzative, svolgono attività di riscossione o eseguono pagamenti

ma anche coloro che abbiano la disponibilità di denaro pubblico e siano forniti, in sostanza, del potere di gestirlo, senza l'intervento di altro ufficio (*ex multis*, Corte dei conti , Sez. giur. Abruzzo, sent. n. 29/2017).

Orbene, nella fattispecie in esame è stato acclarato che la dott.ssa Ceccarelli, dirigente della Direzione aeroportuale Regioni Centro, nell'esercizio finanziario 2021 non ha svolto, nemmeno in via di fatto, attività di riscossione o di esecuzione di pagamenti, considerato che i versamenti dei diritti aeroportuali (di approdo, partenza, ricovero, ecc.) e delle addizionali comunali dovuti dai soggetti obbligati (vettori aerei, aeroclub) sono stati effettuati da costoro direttamente sui pertinenti capitoli di bilancio dello Stato e sul conto corrente bancario intestato alla Direzione Generale dell'E.N.A.C.

Non potendo, dunque, ravvisarsi in capo alla dott.ssa Ceccarelli né maneggio di denaro pubblico né potere di disporne senza l'intervento di altro ufficio, manca uno dei presupposti essenziali per qualificare la medesima quale agente contabile, tenuta alla resa del conto giudiziale per l'esercizio finanziario 2021.

Conseguentemente, anche per tale ragione il presente giudizio di conto deve ritenersi improcedibile.

Per quanto riguarda le spese di giudizio, la pronunzia d'improcedibilità costituisce valido motivo per disporne la compensazione.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando:

- dichiara improcedibile il giudizio di conto in epigrafe indicato, riguardante la dott.ssa Ceccarelli Silvia, dirigente della Direzione aeroportuale Regioni Centro, con riferimento all'esercizio finanziario 2021.

Spese compensate.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025.

Il Giudice Estensore	Il Presidente
Giuseppe Vella	Valter Camillo Del Rosario
(f.to digitalmente)	(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 24 giugno 2025
Il funzionario amministrativo
Maria Grazia Mariani - f.to digitalmente